

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (PA) MAUGERI  | Presidente  |
| (PA) PIRAINO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) RUSSO    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) IMBURGIA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 13/11/2025

### FATTO

In data 20/01/2021, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 19.800,00, da rimborsare in 120 rate di euro 165,00 ciascuna, mediante cessione del quinto della pensione a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.188,00 per commissioni intermediazione creditizia, di euro 495,00 per commissioni di attivazione, di euro 300,00 per commissioni di gestione pratica e di euro 241,20 per spese incasso quote.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2025 in corrispondenza della rata nr.49 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 995,78 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 101,25.

Costitutosi, l'intermediario convenuto ha preliminarmente richiesto la sospensione del presente procedimento in quanto il Giudice di Pace di P\*\*\* ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dalla convenuta al fine di far dichiarare l'erroneità di una decisione del Collegio di \*\*\*. In particolare, alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Ha altresì dedotto: l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, anche alla luce di quelli espressi dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) e del disposto del d.l. n. 69/2023, non abrogato dal d.l. n. 104/2023; la congruità dell'importo riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di "costi di incasso rate" (€ 142,71) e di commissioni di gestione (€ 177,50), di natura recurring; la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione, aventi natura up front; il proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione; l'infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, poiché addebitata in conformità alle prescrizioni normative. Si oppone, infine, alla richiesta delle spese legali stante la non necessità dell'assistenza tecnica nei ricorsi dinanzi all'ABF considerata la serialità degli stessi.

## DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 20/01/2021.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Sul punto, l'intermediario ha prodotto un'ordinanza del Giudice di Pace di P\*\*\* del 12/10/2024 con la quale quest'ultimo ha disposto la sospensione di un giudizio su analoga questione, di cui lo stesso intermediario è parte, nei confronti di altro soggetto e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata.

Si precisa che non versa in atti documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma soltanto documentazione dell'invio degli atti del procedimento da parte del Giudice di Pace di P\*\*\* alla CGUE. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Sulla stessa eccezione si è già pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione n. 1500 del 11/02/2025, secondo cui *"va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti"*.

2) L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

*Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”. La Corte ha quindi affermato che:*

*Par 12.4 “Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».*

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

3) Il contratto de quo, stipulato in data 20/01/2021, è stato estinto in corrispondenza della rata n.49, sulla base del conteggio estintivo in atti. Sulla base dell’orientamento condiviso dei Collegi si ritengono avere natura up front le commissioni di intermediazione creditizia e le commissioni di attivazione in quanto elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Si ritiene la natura recurring, come da contratto, delle commissioni di gestione pratica e dei costi incasso rate poiché si tratta di attività ricorrenti, inerenti la gestione del finanziamento e risultano integralmente rimborsate in conteggio estintivo.





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI